REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

che modifica i regolamenti (CEE) n. 626/85 e (CEE) n. 682/86 relativi alla vendita di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le norme generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione, del 12 marzo 1985, relativo all'acquisto, alla vendita e all'ammasso di uve secche e di fichi secchi non trasformati da parte degli organismi ammassatori [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 344/86 [5], e l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 682/86 della Commissione, del 4 marzo 1986, relativo alla vendita, da parte degli organismi ammassatori, di uve secche non trasformate per la fabbricazione di taluni condimenti [6], statuiscono che la trasformazione di uve secche e di fichi secchi debba essere ultimata entro novanta giorni dalla data di accettazione della richiesta di acquisto; che spesso il periodo di novanta giorni, concesso per la trasformazione, in pratica è risultato insufficiente; che è opportuno, quindi, estendere tale periodo, per agevolare ed incoraggiare la vendita dei prodotti detenuti dagli organismi ammassatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 682/86 i termini « novanta giorni » sono sostituiti da « centoventi giorni ».

Articolo 2

Nell'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CEE) n. 626/85 i termini « novanta giorni » sono sostituiti da « centoventi giorni ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.
(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
(4) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.
(5) GU n. L 41 del 18. 2. 1986, pag. 15.
(6) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 8.